



**COMUNE DI CORATO**  
*(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)*

**REGOLAMENTO**  
**CONSULTA PERMANENTE PER LE**  
**PARI OPPORTUNITÀ**

**(Modifiche approvate con Deliberazione di C.C. n. 2 del 9 gennaio 2017)**

## **INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Organi

Art. 4 - Assemblea

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 7 - Esecutivo

Art. 8 - Commissioni Speciali

Art. 9 - Ufficio di Segreteria

Art. 10 - Durata degli Organi

Art. 11 - Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga

Art. 12 - Gratuità

## **ART. 1 – FINALITA'**

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, è istituita la "Consulta Permanente per le Pari Opportunità", quale organo democratico di confronto e proposta per la rimozione delle discriminazioni, dirette o indirette, che impediscono l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nella società e per favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa.

## **ART. 2 - COMPETENZE**

1. La Consulta, ferma restando l'autonomia di iniziativa e organizzativa di ogni sua componente, stimola, coordina e promuove la partecipazione delle donne alla vita istituzionale per la migliore tutela degli interessi collettivi, attraverso i seguenti compiti:
  - a) valorizzare la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro svolto dalle donne e a sviluppare e sostenere iniziative culturali;
  - b) svolgere e promuovere indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché favorire l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
  - c) esprimere pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;
  - d) formulare proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
  - e) valutare lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuovere forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
  - f) monitorare l'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuovere iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi sulla parità;
  - g) promuovere progetti ed inter-venti volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collaborare

- nell'attuazione di azioni positive definite, con specifici programmi d'intervento, da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive europee;
- h) operare in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attuare forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Consiliare Permanente competente;
  - i) svolgere ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

### **ART. 3 - ORGANI**

Gli organi della Consulta, composti esclusivamente da persone di sesso femminile, sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Esecutivo;
- c) il Presidente.

### **ART. 4 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:

- a) una rappresentante di ogni Associazione regolarmente iscritta, ai sensi dello Statuto Comunale, all'Albo Comunale delle Associazioni.
- b) una rappresentante di ogni Associazione operante nel territorio comunale che, non iscritta all'Albo delle Associazioni, in allegato alla domanda di partecipazione alla Consulta, presenti la seguente documentazione:
  - 1) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto dal quale devono risultare l'oggetto, le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro;
  - 2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con l'indicazione del rappresentante legale e del numero dei soci.
- c) un numero massimo di tre cittadine di riconosciuta competenza per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento, elette, con voto segreto, dal Consiglio Comunale. Ogni Consigliere Comunale può esprimere una sola preferenza.

2. Ogni componente della Consulta non può rappresentare più di una associazione di cui alle lettere a) e b).

### **ART. 5 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 1. Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i soggetti interessati alla presentazione delle istanze di partecipazione all'Assemblea della Consulta, fissandone il termine di scadenza. Formale invito è trasmesso a tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. Successivamente alla istituzione dell'Assemblea possono chiederne l'iscrizione:
  - a) le nuove Associazioni operanti nel territorio comunale, una volta accolta l'istanza di prima iscrizione all'Albo Comunale oppure qualora presentino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
  - b) le Associazioni che, anche se iscritte all'Albo Comunale, non hanno presentato istanza di partecipazione all'Assemblea della Consulta entro il termine di scadenza fissato.
3. Per far parte dell'Assemblea della Consulta, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta al Sindaco, dichiarando l'attività svolta, il nominativo del proprio rappresentante e la composizione degli organi sociali.
4. Le cittadine interessate a far parte dell'Assemblea della Consulta devono inoltrare istanza al Sindaco, dichiarando di non essere iscritte ad alcuna Associazione e allegando un curriculum riferito alle proprie competenze. Le istanze pervenute dalle singole cittadine, se eccedenti i posti da ricoprire, sono raccolte in un elenco tenuto a disposizione per una eventuale surroga. La nomina a componente della Consulta cessa qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.
5. Acquisita la delibera della Giunta Comunale di costituzione della Consulta, il Sindaco, o un suo delegato, insedia l'Assemblea della Consulta che elegge una Presidente e una Vice Presidente con funzioni anche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente dell'esecutivo.

## **ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente almeno due volte l'anno, con avviso trasmesso quindici giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice Presidente.
3. L'Assemblea è, altresì, convocata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione Consiliare competente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno delle componenti in carica e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo più uno delle componenti in carica.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, con diritto di parola, tutti gli Amministratori Comunali di sesso femminile.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

## ART. 7 - ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è nominato dall'Assemblea con voto palese ed è composto da:
  - a) il Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea;
  - b) cinque rappresentanti dell'Assemblea;
  - c) una rappresentante delle cittadine.
2. Qualora il numero dei componenti dell'Assemblea non sia sufficiente a completare l'Esecutivo, il numero dei componenti è ridotto di conseguenza; in caso di nuove iscrizioni, si procede all'integrazione, anche con successive separate votazioni, fino al completamento dell'Esecutivo.
3. **Possono essere invitate alle riunioni dell'Esecutivo le Coordinatrici delle Commissioni Speciali e le componenti dell'Assemblea ritenute esperte degli argomenti posti all'ordine del giorno.**
4. **L'Esecutivo si riunisce su convocazione della Presidente o, in sua assenza, della Vice Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo delle componenti.**
5. La Presidente, nella prima decade di novembre di ciascun anno, presenta al Presidente del Consiglio Comunale, e tramite il medesimo ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività svolta. **È data facoltà al Presidente del Consiglio di promuovere, sulla detta relazione, un dibattito in Consiglio Comunale, all'esito del quale possono essere affidati alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti.**
6. L'Esecutivo:
  - a) cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni Speciali;
  - b) predispone i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno;
  - c) attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Consiliare competente;
  - d) mantiene i rapporti con gli amministratori comunali e le forze sociali e politiche, ponendo in essere le iniziative deliberate dall'Assemblea;
  - e) informa le componenti dell'Assemblea sulla propria attività.

## ART. 8 - COMMISSIONI SPECIALI

1. L'Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni Speciali per l'approfondimento di specifici problemi.
2. Le Commissioni si riuniscono separatamente e compilano, sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, una relazione per l'Assemblea.
3. L'Esecutivo espone e discute le relazioni in Assemblea e con essa ne trae le linee generali di impostazione dell'attività della Consulta.
4. Per lo svolgimento del proprio lavoro le Commissioni possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici.
5. Le Commissioni nominano, nel proprio interno, una Coordinatrice.

## **ART. 9 - UFFICIO DI SEGRETERIA**

1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte dal personale del Comune indicato dal Segretario Generale.

## **ART. 10 - DURATA DEGLI ORGANI**

1. Gli organi della Consulta hanno la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data della nomina.

## **ART. 11 - DECADENZA - DIMISSIONI - REVOCA – SURROGA**

1. In caso di assenza ingiustificata di una componente degli organi della Consulta per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.
2. Le eventuali dimissioni di una componente sono indirizzate per iscritto alla Presidente dell'Assemblea tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. La componente dell'Assemblea espressa dalle Associazioni, dimissionaria o decaduta, è surrogata con altra rappresentante indicata dalla Associazione di appartenenza.
4. Le Associazioni hanno facoltà di decidere, in qualsiasi momento, la revoca della propria rappresentante.
5. Per le altre componenti gli organi della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le stesse procedure previste dal presente regolamento per la loro nomina.

## **ART. 12 - GRATUITA'**

1. La partecipazione alla Consulta è da intendersi a titolo gratuito.

